



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 0119

Poggio Bustone 08/01/2020

DETERMINAZIONE N° 08-2020

DEL 08.01.2020

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE:

MOSTARDA ROSALBA

OGGETTO: PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PERTINENZIALI AD USO FORNO-POLLAIO-TETTOIA IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' VILLA CAPITA - PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1915 DEL 30.04.1986 RICHIESTA DALLA SIG.RA MOSTARDA ROSALBA

DETERMINAZIONE N° 08/2020
DEL 08.01.2020
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dalla **Sig.ra Mostarda Rosalba**, in qualità di usufruttuaria, in data 05.06.2019, avente prot. 3759, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PERTINENZIALI AD USO FORNO-POLLAIO-TETTOIA IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' VILLA CAPITA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1915 DEL 30.04.1986 RICHIESTA DALLA SIG.RA MOSTARDA ROSALBA**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fig. 6 p.lla 572, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 5**,

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "....."del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data **05.11.2019**, con prot. n° **7074** del **24.10.2019**, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che "IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI PERTINENZIALI AD USO FORNO-POLLAIO-TETTOIA IN POGGIO BUSTONE, LOCALITA' VILLA CAPITA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1915 DEL 30.04.1986 RICHIESTA DALLA SIG.RA MOSTARDA ROSALBA**, ricadente nel Catasto di Poggio Bustone, al **Fg. 6 p.lla 572, sub 1, sub 2, sub 3 e sub 5**, consistenti nelle seguenti opere:

L'intervento riguarda la realizzazione, in difformità dal titolo edilizio, di un ampliamento di un immobile residenziale nonché la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di locali pertinenziali ad uso forno-pollaio-tettoia, il tutto realizzato come da dichiarazione agli atti nel 1964 ed oggetto di richieste di condono edilizio, ai sensi della l. 47/85, prot. n° 1915 del 30.04.1986, inoltrata dalla sig.ra Mostarda Rosalba.

Le opere relative al fabbricato residenziale consistevano nella realizzazione di un ampliamento del locale garage al piano terra, del vano camera al piano primo e nella realizzazione di un balcone. L'annesso agricolo pertinenziale, consta di un unico piano fuori terra, realizzato parte in muratura con copertura in latero-cemento e parte con struttura portante in legno e tamponature e copertura in lamiera metalliche e lastre di fibro-cemento.

ed alle seguenti condizioni speciali:

L'INTERVENTO PROPOSTO PUÒ RITENERSI COMPATIBILE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI VOLTE ALLA MIGLIORE INTEGRAZIONE E MITIGAZIONE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE DEL MANUFATTO PERTINENZIALE DESTINATO AD ANNESSI AGRICOLI: POSA DI SIEPI E/O PIANTE RAMPICANTI LUNGO IL PERIMETRO CHIUSO MEDIANTE LAMIERE E TINTEGGIATURA DEI PANNELLI DI COPERTURA CON PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DEI LATERIZI

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, li 8 gennaio 2020

IL TECNICO ISTRUTTORE

(Dot. Arch. Franco Brizi)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dot. Ing. Davide Milardi)

